

## CONVENZIONE CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMI DEL PORTO DI ORTONA

L'anno duemilaquindici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Pescara, presso la sede dell'Agazia Regionale per la Tutela dell'ambiente, Direzione Centrale – con sede in Viale Marconi n. 178, viene concluso il seguente accordo di collaborazione:

TRA

Il **COMUNE DI ORTONA** (di seguito “Comune”) con sede in Via Cavour n. 24 - 66026 Ortona Part. IVA e Cod. fisc. 00149620692 legalmente rappresentato dall'Ing. Nicola Pasquini, Dirigente del III Settore, domiciliato per la carica presso la Sede comunale;

E

L'**ARTA ABRUZZO** – Agenzia Regionale per la Tutela dell'ambiente, Direzione Centrale – con sede in Viale Marconi n. 178 – 65127 Pescara – Codice Fiscale 91059790682; Partita IVA 01599980685 – in seguito per brevità denominato ARTA, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Mario Amicone, domiciliato per la carica in Viale G. Marconi n. 178 – 65127 Pescara.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Ortona è stato designato quale soggetto attuatore e stazione appaltante dell'intervento di opera pubblica denominato: “Escavazione e approfondimento dei fondali nel porto di Ortona”, finanziato con fondi PAR FAS 2007/2013 Linea Azione III.2.2a, nell'importo complessivo di euro 9.350.000,00, giusto atto di convenzione in data 14/04/2014 e appendice in data 25/11/2014;
- In via preliminare e propedeutica alla progettazione dei lavori, necessita porre in essere varie attività atte a determinare piano di caratterizzazione di sedimenti nel pieno rispetto al Decreto Ministero Ambiente 24/01/1996;
- L'allegato B1 del D.M. 24/01/1996 stabilisce che “le analisi per la caratterizzazione dei materiali devono essere effettuate dagli organismi tecnici pubblici competenti (A.S.L. e ove già operative, dalle Agenzie regionali per l'ambiente);
- La L. R. 29 luglio 1998 n. 64 e s.m.i.: “Istituzione dell'Agazia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.), in attuazione della legge 21 gennaio 1994 n. 61” disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.R.T.A.; in particolare le disposizioni di cui agli artt. 3, comma 2, 5, commi g e h della L. R. n. 64/98 individuano nelle attività dell'A.R.T.A. funzioni e compiti di supporto tecnico scientifico alle attività della Regione e di altri enti pubblici precisando che l'A.R.T.A. provvede a realizzare campagne e/o controlli ambientali dei fattori fisici, geologici, chimici, biologici ecc..;
- Il Regolamento A.R.T.A., adottato con Delibera del Direttore Generale n. 36 del 21/2/2013 ed approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 30/9/2013, prevede, all'art. 13, la possibilità, di espletare le proprie attività anche a favore di soggetti pubblici;

- Il tariffario delle prestazioni A.R.T.A., approvato con la D.G.R. n. 361 del 7/11/2003 e successivamente aggiornato e integrato con D.G.R. n. 225 del 16/4/2012 e D.G.R. n. 269 del 15/4/2013, prevede che, nel caso di prestazioni analitiche rese in adempimento di convenzioni, i relativi compensi sono stabiliti nell'ambito delle convenzioni stesse;
- Con nota prot. n. 35038 dell' 11/12/2014 e successiva nota prot. n 4234 del 10/02/2015, il Comune di Ortona ha richiesto all'A.R.T.A. Abruzzo la presentazione di un preventivo di spesa per svolgere la caratterizzazione dei materiali da dragare del porto di Ortona;
- L'A.R.T.A. Abruzzo, con nota prot. n. 368 del 14/01/2015 e successiva mail dell'11/03/2015 ha trasmesso il preventivo di spesa per le attività da svolgere;
- L'A.R.T.A. è soggetto pubblico particolarmente qualificato e deputato a svolgere le prestazioni di che trattasi, in quanto è in grado di far fronte al tipo di richiesta avanzata dal Comune di Ortona;
- Le attività richieste dal Comune di Ortona rientrano tra quelle previste dall'art. 13, co. 1 – lett. b e co. 6 del Regolamento A.R.T.A., per la cui esecuzione è necessaria apposita Convenzione;
- CONSIDERATO che, per l'affidamento del servizio di cui trattasi non è applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 per quanto previsto dall'art. 19, comma 2, dello stesso dettato normativo, essendo A.R.T.A. Abruzzo l'organismo pubblico deputato ad effettuare i controlli ambientali (analisi dei sedimenti marini da movimentare) ed aventi pubblica valenza;
- VISTO l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 in merito alla conclusione di accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1  
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2  
(Oggetto)

Oggetto della presente convenzione è l'accertamento della qualità dei sedimenti attualmente presenti sul fondo del porto di Ortona, nell'imboccatura del porto, la loro classificazione chimico fisica e relativa redazione e stesura del piano di caratterizzazione in conformità al D.M. 24/01/1996 e propedeutico all'attività di dragaggio e approfondimento dei fondali.

### ART. 3

#### (Modalità della prestazione)

La prestazione consisterà nella esecuzione di attività di campionamento in sito, analisi di laboratorio e redazione di rapporti tecnici secondo la specifica di cui ai seguenti allegati alla presente convenzione:

All. 1 – Tabella punti di campionamento, sezioni da prelevare e campioni da analizzare;

All. 2 – Planimetria generale del piano di caratterizzazione;

All. 3 – Parametri chimici, fisici, microbiologici ed eco tossicologici da rilevare;

All. 4 – Elenco prezzi unitari

All. 5 – Computo metrico estimativo

Sono esclusi dalla prestazione il noleggio della imbarcazione con idoneo carotiere per il prelievo dei sedimenti e l'eventuale ricognizione e bonifica di residuati bellici subacquei che restano a cura e spese del comune di Ortona. Resta inteso che i campionamenti dovranno essere effettuati alla presenza e sotto la direzione di un tecnico ARTA Abruzzo, il quale dovrà redigere apposito processo verbale corredato da planimetria, come dispone l'all. B al DM 24/01/1996.

Il Comune metterà, inoltre, a disposizione idonea area coperta nell'ambito portuale, ove depositare le carote dei sedimenti e preparare le campionature a cura degli operatori ARTA; L'A.R.T.A. Abruzzo metterà a disposizione il personale altamente qualificato ed abilitato, i laboratori e le attrezzature strumentali, i materiali di consumo e quanto altro necessario per lo svolgimento dell'intera prestazione di caratterizzazione.

Per quanto concerne i rilievi batimetrici dei fondali, tale specifica attività è oggetto di separato accordo tra le parti.

### ART. 4

#### (Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di stipula e ha durata 80 giorni naturali e consecutivi, entro i quali tutte le prestazioni dovranno essere concluse. Le parti, fin d'ora, riconoscono la possibilità di una proroga del termine finale per fondati motivi, da inoltrare con apposita richiesta alla controparte corredata da idonea documentazione giustificativa, entro 30 giorni prima della scadenza. La proroga non potrà essere superiore a giorni 20.

### ART. 5

#### (Corrispettivo e valore della prestazione)

La prestazione sarà compensata a misura, in base alle attività effettivamente svolte e regolarmente rese, da contabilizzare a consuntivo, applicando i prezzi unitari del vigente listino A.R.T.A. Abruzzo, di cui all'All. 4 (elenco prezzi unitari), sui quali sarà applicato lo sconto del 30% (trenta per cento) visto il Tariffario delle prestazioni A.R.T.A., secondo cui,

nel caso di prestazioni analitiche rese in adempimento di convenzioni, i relativi compensi sono stabiliti nell'ambito delle convenzioni stesse;

I prezzi sono compresi e remunerano gli oneri per la sicurezza ed i costi per il rispetto delle norme antinfortunistiche e sui luoghi di lavoro, per tutte le attività esterne ed in laboratorio. L' A.R.T.A Abruzzo si impegna al rispetto scrupoloso delle suddette normative, durante tutto lo svolgimento delle attività in convenzione.

Il valore complessivo della prestazione ammonta, presuntivamente, ad € 400.000,00 (€322.816,52 oltre spese, pari ad € 6.163,85 ed oltre IVA al 22% pari ad € 71.019,63), a seguito dell'applicazione della riduzione del 30% sul costo del piano di caratterizzazione, come riportato nel computo metrico estimativo allegato.

Il prezzo complessivo remunera anche tutti i costi per la sicurezza per il corretto e completo svolgimento del servizio, restando in capo ad A.R.T.A. Abruzzo l'obbligo del puntuale rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza cantieri e normativa antinfortunistica, previdenziale ed assicurativa del personale.

#### ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

Il corrispettivo sarà liquidato, dietro presentazione di fattura da parte dell'A.R.T.A., in unica soluzione, alla positiva conclusione delle attività svolte, previa approvazione del Comune di Ortona della relazione finale e della contabilità finale a consuntivo una volta acquisito il trasferimento da parte della Regione Abruzzo.

#### ART. 7

(Variazioni attività previste)

Qualora lo si ritenga indispensabile per la buona riuscita dell'attività, le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le parti.

La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente e/o in corso d'opera, per motivate esigenze di pubblico interesse, previa intesa delle parti. In tal caso saranno liquidate ad A.R.T.A Abruzzo tutte le prestazioni comunque eseguite e le ulteriori eventuali spese sostenute e documentate, con esclusione di penali o danni a qualsiasi titolo.

#### ART. 8

(Nomina dei responsabili della Convenzione)

Il responsabile di Convenzione per l'ARTA è la Dott.ssa Luciana Di Croce, Direttore dell'Area Tecnica nonché Direttore ad interim del Distretto Provinciale di Pescara.

Il responsabile di Convenzione per il Comune di Ortona è il Dirigente Settore III, Ing. Nicola Pasquini.

#### ART. 9

(Obblighi di ARTA)

L'ARTA si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività oggetto della Convenzione con la massima cura e diligenza e nel rispetto della normativa vigente applicabile alle prestazioni richieste;

- il Responsabile A.R.T.A. della Convenzione provvederà a tenere costantemente informato il responsabile della convenzione per il Comune di Ortona sulle attività effettuate per mezzo di resoconti periodici da trasmettersi attraverso le vie ordinarie (email, fax, ecc);
- a mettere a disposizione del Comune di Ortona i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro e a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
- ad adempiere a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali a copertura dei rischi di infortuni per il personale addetto alle attività oggetto di convenzione;
- ad interagire con la Capitaneria di Porto e con gli operatori portuali al fine di programmare ed eseguire le attività senza interferire con la normale operatività dell'approdo;
- a riconsegnare i dati relativi alle analisi per fasi, al fine di poter disporre da subito delle prime risultanze utili ed anticipare i tempi per l'elaborazione della fase di progetto.

#### ART. 10

(Contratti a terzi)

L'ARTA, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, potrà stipulare, con soggetti terzi, contratti di collaborazione e/o di servizi e forniture, qualora, a suo giudizio, il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.

L'ARTA è a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile, nei confronti del Comune di Ortona per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.

L'ARTA solleva il Comune di Ortona da qualsiasi pretesa di soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

#### ART. 11

(Riservatezza)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

In ogni caso di cessazione della Convenzione, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Le parti si impegnano, altresì, a far rispettare dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

Il Comune di Ortona utilizzerà i dati raccolti ed elaborati, i risultati delle analisi e quanto altro prodotto da ARTA per tutte le attività connesse al dragaggio dei sedimenti portuali.

ART. 12  
(Pubblicazioni)

Il Comune di Ortona potrà, a suo giudizio insindacabile, divulgare e utilizzare tutto quanto prodotto dalla presente convenzione. La divulgazione sotto forma scientifica è espressamente ammessa e consentita sia da parte del Comune di Ortona sia da parte dell'A.R.T.A.; in tali pubblicazioni, il Comune di Ortona dovrà essere menzionato come Ente committente, soggetto proponente e responsabile del progetto, mentre l'A.R.T.A. come Ente esecutore delle attività, citando il responsabile del progetto e gli altri ricercatori.

ART. 13  
(Risoluzione della Convenzione)

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempimento della controparte.

Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 20 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto.

Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

ART. 14  
(Spese ed oneri fiscali)

La presente convenzione è esente da imposta di bollo.

ART. 15  
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'A.R.T.A., in Pescara, Viale G. Marconi n. 178 ed il Comune di Ortona con domicilio fiscale in Ortona Via Cavour n. 24.

ART. 16  
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 17  
(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Chieti.

Addì.....

ARTA ABRUZZO  
Il Direttore Generale

COMUNE DI ORTONA  
Il Dirigente III Settore

Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli Artt., 7 (variazioni attività previste), 9 (obblighi dell'A.R.T.A.), 10 (contratti a terzi), 11 (Riservatezza), 12 (Pubblicazioni), 13 (Risoluzione della Convenzione), 17 (Foro competente), della presente Convenzione, le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Addì.....

ARTA ABRUZZO  
Il Direttore Generale

COMUNE DI ORTONA  
Il Dirigente III Settore